

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2390

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FURFARO, CIOCCHETTI, LOIZZO, QUARTINI, PATRIARCA, ZANELLA,
BONETTI, GADDA, MALAVASI, MARIANNA RICCIARDI**

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e
altre disposizioni per la promozione del metodo oralista e per
l'inclusione delle persone sorde nella vita civile e sociale

Presentata l'8 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le malattie dell'orecchio, e i conseguenti disturbi uditivi, colpiscono oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo e più di tredici milioni di italiani, ossia un cittadino su cinque. Le proiezioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) indicano che entro il 2050 il numero di persone con problemi uditivi salirà a un cittadino su quattro. Se si considerano le forme più severe, in Italia sono già oltre tre milioni le persone con una perdita uditiva significativa, con ripercussioni sulla qualità della vita. La sordità, infatti, influisce sullo sviluppo cognitivo dei bambini, compromette la vita lavorativa degli adulti e accelera il declino cognitivo degli anziani. A livello globale, i costi economici della sordità ammontano a 980 miliardi di dollari all'anno, comprendendo le

spese sanitarie, il supporto educativo e la perdita di produttività.

Oggi, la scienza e la tecnologia sono in grado di dare una risposta anche alla sordità completa attraverso l'impianto cocleare. In Italia, si stimano circa 20.000 portatori di impianto cocleare e oltre il 40 per cento di essi si trova in età lavorativa; l'intervento di impianto cocleare, ossia una procedura inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA), è una soluzione sicura, efficace ed economicamente vantaggiosa per le persone con sordità neurosensoriale grave o profonda altrimenti non trattabile con gli apparecchi acustici tradizionali.

Ormai, gli apparecchi acustici digitali, gli impianti cocleari e a conduzione ossea nonché, nei prossimi anni, le terapie geni-

che consentono alle persone sorde di condurre una vita assolutamente normale.

La legislazione per la protezione e l'assistenza in favore delle persone sorde però non appare aggiornata e soprattutto non tiene conto del fatto che oggi la grande maggioranza dei sordi cui è riconosciuta un'invalidità non conosce e non ha bisogno della lingua dei segni, ma soltanto di strumenti per superare la sordità. È chiaro che, in un contesto così evoluto, c'è un pro-

blema di rappresentanza e di finanziamento delle nuove esigenze.

Occorre partire da dati condivisi e al momento non esistono statistiche ufficiali e complessive del fenomeno della sordità. Per questo fondamentale compito di conoscenza, ma anche per stabilire adeguate linee di indirizzo e di gestione, è necessario istituire un osservatorio permanente e intervenire a livello legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in armonia con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, reca disposizioni per la rimozione dei limiti alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde nonché per il sostegno delle politiche volte alla promozione del metodo oralista come strumento di inclusione delle persone sorde nella vita civile e sociale.

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698)

1. Alla legge 21 agosto 1950, n. 698, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-bis) favorire l'inclusione delle persone sorde nella vita civile e sociale attraverso l'adozione di misure e iniziative per la promozione del metodo oralista »;

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale devono comunque essere rappresentati soci che sono espressione del metodo oralista ».

Art. 3.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con problemi uditivi)

1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con problemi

uditivi, in attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nonché dei princìpi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso il Ministero della salute è istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità uditiva, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute. All'Osservatorio partecipano il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo rappresentante, il Ministro per le disabilità o un suo rappresentante, un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), rappresentanti dei medici specializzati nelle materie afferenti ai compiti dell'Osservatorio e rappresentanti delle principali associazioni di persone con problemi uditivi che promuovono il metodo oralista. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo dei problemi uditivi in numero pari a cinque.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile con decreto del Ministro della salute.

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere un piano nazionale sulla sordità che tuteli i diritti dei sordi segnanti e dei sordi oralisti e favorisca la loro integrazione nella vita civile e sociale mediante l'adozione di linee guida per la gestione delle problematiche uditive;

b) promuovere l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e del nomenclatore degli ausili e delle protesi al fine di prevedere un rimborso tariffario specifico

per gli apparecchi acustici, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica di tali dispositivi e della necessità di un loro continuo adattamento alle esigenze specifiche di ciascun assistito;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità uditiva, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) promuovere la realizzazione di studi e ricerche per l'individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi finalizzati alla promozione dei diritti delle persone con disabilità uditiva.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 4.

(Promozione dell'uso di sottotitoli nella programmazione televisiva pubblica e privata)

1. Al fine di assicurare l'inclusione sociale e culturale delle persone sorde e di consentire la fruizione senza discriminazioni della programmazione televisiva pubblica e privata, nei programmi offerti anche attraverso piattaforme di *streaming* e *online*, con particolare riguardo a quelli dedicati ai minori o trasmessi in diretta, è promosso l'uso di sottotitoli fedeli al parlato.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di rimborsi)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le principali associazioni di persone con pro-

blemi uditivi che promuovono il metodo oralista, sono stabiliti:

a) le soglie del rimborso pubblico delle protesi e degli apparecchi acustici, in conformità con la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità che definisce invalidante una perdita dell'udito superiore a 35 decibel nell'orecchio con udito migliore;

b) i criteri di rimborso delle protesi e degli apparecchi acustici, anche tenuto conto dell'evoluzione tecnologica;

c) i nuovi codici di rimborso, in caso di controllo effettuato da remoto, per la visita audiologica (codice 95.43), il controllo protesico elettroacustico (codice 95.48.2), il *training* per disturbi audiofonologici (codice 93.89.4) e l'adattamento impianti cocleari (codice 95.49);

d) i criteri di rimborso per le batterie degli impianti cocleari.

Art. 6.

(Centri specializzati audiologici)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti delle strutture sanitarie che svolgono la funzione di centri audiologici di terzo livello autorizzati alla presa in carico precoce delle persone sorde ai fini dell'accesso alle terapie geniche e all'installazione di impianti cocleari.

Art. 7.

(Campagne d'informazione)

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne d'informazione per la promozione degli *screening* audiometrici nonché in materia di inclusione delle persone con problemi uditivi e di contrasto di ogni forma di discriminazione.

2. Le campagne d'informazione di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



19PDL0142640